



COMUNE DI CECCANO

Prot. n. 15753

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI INERENTI LA "MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" – M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - CUP: B81F22000930006. CIG B7CC718802.

Affidatario: "GRAFICHE E. GASPARI SRL" con sede legale in Via M. Minghetti, 18, Granarolo Dell'Emilia (BO) - C.F./P.IVA 00089070403.

Importo: euro 17.950,00 (IVA esclusa)

Art. 1 – Oggetto del servizio affidato

L'appaltatore si impegna alla fornitura del servizio "sito internet (pacchetto cittadino informato)" inerente la "MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" – M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEUe.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico.

Art. 2 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

L'Affidatario svolge il servizio nel rispetto della normativa vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti.

Art. 3 - Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Tecnico che, pur non essendo allegato materialmente formano parte integrante ed essenziale del presente contratto, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4 - Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla stipula del presente contratto.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, potrà risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempienze secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, derivante dall'offerta economica, è pari a **euro 17.950,00 (oltre IVA)** per il periodo di durata contrattuale.

L'importo complessivo s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel capitolato da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso. Il corrispettivo comprende, inoltre, gli oneri per quanto necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli accessori, le tasse, l'utile dell'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura, che la legge impone a carico dell'Affidatario.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica e previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura, con canone anticipato su base annuale, in seguito al superamento della asseverazione.

Il fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi alla regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste

nel Capitolato.

Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture elettroniche al Comune di Ceccano è **DKAOD0**. Nella fattura devono essere obbligatoriamente riportati:

- Estremi della Determinazione del Responsabile di Servizio relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- Indicazione del CIG e CUP (pena il rifiuto della fattura).

Qualora il Dipartimento rilevasse il NON superamento degli obiettivi del bando PNRR inerente questa procedura, l'affidatario è tenuto, entro il termine fissato dall'amministrazione, alla sistemazione di quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo, pena l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Tecnico.

L'affidatario, ove presenti, dovrà inoltre riportare le eventuali penali contestate dall'amministrazione, detraendo l'importo previsto della penale dal corrispettivo della fattura.

La mancata contabilizzazione degli oneri previsti dalle penali comporterà la non accettazione delle fatture elettroniche emesse.

Qualora a livello Nazionale fosse constatato il mancato raggiungimento degli obiettivi PNRR capaci di incidere sulla contribuzione della Unione Europea, e fosse eventualmente riproporzionato il contributo spettante a questa Amministrazione, anche in presenza di regolare e puntuale adempimento, il corrispettivo verrà riproporzionato in base al minor contributo erogato.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Affidatario si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010. In relazione al disposto dell'art.3 della L.13.8.2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, la ditta prima della stipula del contratto, dovrà comunicare il c/c postale o bancario dedicato con le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Resta inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture è subordinato all'accertamento della regolarità contributiva dell'Affidatario mediante acquisizione, da parte dell'Ente, del D.U.R.C.

Art. 7 – Oneri a carico dell’Affidatario

L’Affidatario deve garantire quanto prescritto dal Capitolato tecnico nonché dalla normativa vigente.

Le attività dell’aggiudicatario dovranno essere espletate secondo le seguenti fasi:

- installazione e/o aggiornamento della piattaforma web in rispondenza dei requisiti dettati dalla Misura 1.4.1 del PNRR;
- migrazione dei dati dal precedente sito al nuovo;
- abilitazione autenticazione tramite SPID, CIE (SAMLv2 e OpenID connect) e eIDAS;
- verifica preliminare ed in itinere da parte del Committente;
- creazione dei profili utenti con definizione del ruolo di applicazione;
- test finale della piattaforma;
- formazione del personale;
- messa in produzione e rilascio on line del portale web;
- test di tutte le funzionalità con collaudo.

Ogni attività relativa alla messa in produzione, nell'ambiente finale di hosting, dell'applicazione e dei contenuti, è a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese le attività di elaborazione e caricamento dei contenuti sul server di produzione/applicativo. Sono inoltre a cura e spese esclusive dell’aggiudicatario tutte le attività connesse allo svolgimento di test e verifiche propedeutiche e successive, anche su un sistema diverso da quello di produzione.

L’aggiudicatario dovrà garantire il corretto funzionamento dei programmi forniti assumendosi l’obbligo di eliminare le anomalie e/o i malfunzionamenti senza alcun addebito.

Se richiesto dall’Ente, dovrà fornire il supporto necessario e i documenti richiesti dall’asseveratore fino al rilascio del verbale di conformità tecnica per la richiesta del

pag. 4

finanziamento, fornendo le eventuali integrazioni o controdeduzioni richieste.

Art. 8 - sicurezza dei dati

Il fornitore sarà nominato “Responsabile del Trattamento dei Dati” e deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) Essere qualificato da AgID e pubblicato nel cloud Marketplace della PA, quindi dovrà essere conforme a una serie di requisiti organizzativi, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità fissati dalle circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018. Questo rientra nella strategia Cloud della Pa delineata da AgID in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale per l’Informatica Pubblica per favorire l’adozione del modello del Cloud Computing nelle Amministrazioni italiane;
- b) La soluzione deve essere erogata tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o della Unione Europea (Ai sensi dell’art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
- c) Non è consentito il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all’Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del “Titolare del Trattamento dei Dati”, del Comune di Ceccano, sull’esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;

In particolare, si evidenzia che:

- I dati rimangono di proprietà dell'Amministrazione che ne deve tornare in pieno possesso in caso di risoluzione del contratto di servizi;
- In caso di risoluzione del contratto o di cambio del fornitore del servizio a seguito di nuova gara, il fornitore uscente dovrà collaborare con la subentrante per garantire una rapida conversione degli archivi, fornendo alla subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono

essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il fornitore della soluzione in oggetto dovrà firmare una dichiarazione preventiva di effettiva disponibilità a favorire la migrazione della intera banca dati del Comune in caso di cambio fornitore;

- Deve essere possibile per l'Amministrazione poter eseguire dump periodici della intera banca dati. Il formato dovrà essere aperto come da normativa Agid.

Art. 9 - rispetto dei principi trasversali del PNRR

Per quanto possibile, l'operatore economico dovrà assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme nazionali ed europee in materia. Il Fornitore deve garantire e rispettare il principio Do No Significant Harm (DNSH), non arrecare alcun danno significativo all'ambiente.

Si tratta di un principio fondamentale per accedere ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (RRF), si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo. Tale principio deve essere rispettato lungo tutta la fase di attuazione.

Art. 10 - contestazioni ed irregolarità

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione di tutto quanto in esso previsto.

Nel caso in cui l'affidatario non proceda alla esatta realizzazione di quanto previsto nella Misura oggetto del presente affidamento, nei termini previsti da certificare con un Verbale di collaudo finale e, per tali motivi, gli organi di controllo Ministeriali preposti non procedano al trasferimento del finanziamento, nulla sarà dovuto da parte del presente Ente che, invero, potrà rivalersi nei confronti della ditta inadempiente per il danno subito.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli

1453 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Si precisa che l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto per giusta causa nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- comportamenti ripetuti che mettano a rischio le misure di sicurezza informatica adottate nella rete informatica comunale o i dati degli utenti/uffici;
- quando la ditta si renda colpevole di frodi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Nei casi succitati il Comune presenterà richiesta all'affidatario per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti.

Art. 12 - Controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Affidatario con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e

pag. 7

alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010.

Articolo 14 - Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi del Reg. UE 2016/679, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente contratto. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del contratto, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente contratto, si rimanda, oltre che al capitolato tecnico, alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia.

Il R.U.P.

Dott. Cesare Gizzi

L'Affidatario

*Il rappresentante legale
di "GRAFICHE E. GASPARI SRL"*